



ATTO N. 495/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

Relatore di maggioranza Presidente Andrea Smacchi

Relatori di minoranza Consiglieri Valerio Mancini e Maria Grazia Carbonari

*Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno
Iscrizione ai sensi dell'art. 47, comma 1 del Regolamento interno*

SUL

Disegno di legge

*“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 – Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016)”.
-----*

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 31 marzo 2016

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 1 aprile 2016




**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 31 marzo 2016, ha esaminato l'atto n. 495, nonché gli emendamenti presentati ed ha deciso di esprimere a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta emendato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa, per la maggioranza il Presidente Andrea Smacchi e, per le minoranze i Consiglieri Valerio Mancini e Maria Grazia Carbonari.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.




**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 31 marzo 2016, ha esaminato l'atto n. 495, nonché gli emendamenti presentati ed ha deciso di esprimere a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta emendato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa, per la maggioranza il Presidente Andrea Smacchi e, per le minoranze i Consiglieri Valerio Mancini e Maria Grazia Carbonari.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 301 del 21/3/2016, concernente: "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016)", depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 22/3/2016 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione consiliare permanente, in pari data (ATTO N. 495);

VISTI i pareri consultivi espressi dalla II e III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Andrea Smacchi e, per le minoranze dai Consiglieri Valerio Mancini e Maria Grazia Carbonari (ATTO N. 495/BIS);

VISTE le proposte di emendamento presentate in Commissione ed approvate;

VISTO il D.P.C.M. 26 settembre 2014;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118;

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10;

VISTA la legge regionale 9 marzo 2013, n. 8;

VISTA la legge regionale 3 aprile 2012, n. 5;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18;



VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 18 novembre 1998, n. 37;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1979, n. 11;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

a) con votazione separata articolo per articolo, nonchè con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n.
voti favorevoli, n. voti contrari e n.
voti di astensione, espressi nei modi di
legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


– di approvare la legge regionale concernente: “*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016)*”, composta di n. 9 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modificazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Modificazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)</p>
<p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), è aggiunto il seguente:</p> <p><i>"2 bis. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionale. Con appositi accordi, formalizzati dalla Giunta regionale, con proprio atto, la Regione e le Province possono prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni, liberi da vincoli, oneri finanziari e pesi, avviene a titolo gratuito. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si</i></p>	<p>1.</p> <p style="text-align: right;">idem</p>




<p><i>osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.".</i></p>	
<p>Art. 2 (Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)</p>	<p>Art. 2 (Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)</p>
<p>1. La Regione, considerato il perdurare dell'attuale situazione di crisi economica, dispone, per l'annata agraria 2015/2016, la riduzione, nella misura del quindici per cento, dei canoni di concessione di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale) relativi alle aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare regionale, introitati dall'Agenzia forestale regionale, quale ente gestore dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).</p>	<p>1.</p> <p style="text-align: right;">idem</p>
<p>Art. 3 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8)</p>	<p>Art. 3 (Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8)</p>
<p>1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla</p>	<p>1.</p>



manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese — Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sette".	idem
Art. 4 (Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei)	Art. 4 (Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei)
1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, nel rispetto della normativa statale, è istituito l'"Organismo strumentale per gli interventi europei", di seguito denominato Organismo. Tale Organismo, a carattere strumentale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è dotato di autonomia gestionale e contabile e ha per oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.	1. idem
2. Con la presente legge è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del d.lgs. 118/2011, la gestione fuori bilancio dell'Organismo e sono disposti i trasferimenti allo stesso di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti	2. idem



i debiti regionali agli aventi diritto, riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.	idem
3. Con provvedimenti della Giunta regionale si provvede alle variazioni di bilancio relative alla registrazione, nelle scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei crediti e dei debiti all'Organismo.	3. idem
4. Per lo svolgimento della propria attività l'Organismo si avvale dei beni e del personale della Regione, anche ai fini dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Organismo medesimo.	4. idem
5. Per la gestione dell'Organismo è istituito un apposito conto di tesoreria intestato allo stesso Organismo.	5. idem
6. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri per la costituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.	6. idem
7. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'ordinamento contabile vigente.	7. idem
8. Nelle more dell'effettiva operatività dell'Organismo la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria	8. idem




degli interventi europei.	
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Anticipazioni di cassa da parte degli enti strumentali della Regione)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Anticipazioni di cassa da parte degli enti strumentali della Regione)</p>
<p>1. Le Agenzie, enti ed organismi strumentali della Regione possono contrarre anticipazioni di cassa o aperture di credito, con il proprio tesoriere, per far fronte a temporanee defezioni di cassa, per un importo, per ciascun ente, non eccedente il venticinque per cento delle entrate accertate nell'anno precedente.</p>	<p>1.</p> <p style="text-align: right;">idem</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Modificazioni alla legge regionale 3 aprile 2012, n. 5)</p>
	<p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38-bis della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)), è inserito il seguente: <i>“1-bis L'imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti prorogati di cui al comma 1, da parte degli enti affidatari dei servizi, permane fino alla conclusione dell'inter aggiudicativo dei servizi stessi assegnati con gara ad evidenza pubblica.”.</i></p>




	<p>2. Al comma 4 dell'articolo 38-bis della l.r. 5/2012, dopo le parole: “<i>di cui al comma 1</i>” sono inserire le seguenti: “<i>e comma 1-bis</i>”.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)</p>
	<p>1. Il primo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è sostituito dalla seguente: <i>“c) i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso, quanto agli autobus, per l'intera vita tecnica, quanto agli impianti, per un periodo di dieci anni e, quanto ai beni immobili funzionali al servizio, per un periodo di venti anni.”.</i></p>
	<p>2. L'articolo 33-bis 1 della l.r. 37/1998, è abrogato.</p>
	<p>3. Il comma 1 dell'articolo 33-ter della l.r. 37/1998, è sostituito dal seguente: <i>“1. Gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio di linea e mantengono per l'intera vita tecnica tale vincolo di destinazione d'uso.”.</i></p>
	<p>4. Il comma 2 dell'articolo 33-ter della l.r. 37/1998, è abrogato.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)</p>



	<p>1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), sono, rispettivamente, sostituite dalla seguenti:</p> <p><i>"a) dalla Giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico, per i Direttori regionali e i Direttori degli enti e agenzie regionali;</i></p> <p><i>b) dai Direttori regionali per i dirigenti della Giunta regionale, sulla base della metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico e dalle competenti strutture della direzione del personale, e dai Direttori di enti e agenzie regionali, per i responsabili di strutture e posizioni dirigenziali dei medesimi enti e agenzie.".</i></p>
	<p>2. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 13/2000, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>"2. Il controllo strategico è esercitato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico in base ad una metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di diretta collaborazione della Giunta regionale. All'organismo indipendente di valutazione sono</i></p>




	<p><i>attribuite anche le funzioni di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). La Giunta regionale adotta, con proprio atto, la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e i successivi adeguamenti agli interventi di riordino della normativa in materia, previsti dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.”.</i></p>
	<p>Art. 9 (Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)</p>
	<p>1. Il comma 2 dell'articolo 28 della</p>



legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale per i procedimenti di cui al presente articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche attraverso l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, della l.r. 13/2000.".



b) con distinta votazione che ha registrato n.
..... voti favorevoli, n. voti contrari e
n. voti di astensione, espressi nei
modi di legge dai Consiglieri
presenti e votanti

D E L I B E R A

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0002655 del 29/03/2016
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 5/2/20

Al Presidente
della I Commissione Consiliare

Andrea Smacchi

SEDE

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ATTO N. 495

"Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 – Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016)"

- Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis

(Modificazioni alla legge regionale 3 aprile 2012, n. 5)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38-bis della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)), è inserito il seguente: "1-bis. La proroga della imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti, da parte degli enti affidatari dei servizi, permane fino alla conclusione dell'iter aggiudicativo dei servizi stessi assegnati con gara ad evidenza pubblica.".

2. Al comma 4 dell'articolo 38-bis della l.r. 5/2012 dopo le parole "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e comma 1 bis".

Perugia, 29 marzo 2016

APPROVATO CON AI FORMULA 2016

Il Consigliere regionale
Silvano Rometti

Al Presidente
della I Commissione Consiliare
Andrea Smacchi
SEDE

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ATTO N. 495

"Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 – Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016)"

- Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-ter

(Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)


1. L'articolo 33-bis 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è abrogato.
2. Il comma 1 dell'articolo 33-ter della l.r. 37/1998, è sostituito dal seguente:
"1. Gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio di linea e mantengono per l'intera vita tecnica tale vincolo di destinazione d'uso.".
3. Il comma 2 dell'articolo 33-ter della l.r. 37/1998, è abrogato.

Perugia, 29 marzo 2016

APPROVATO CON AI FORMULAZIONI

Il Consigliere regionale

Silvano Rometti



Regione Umbria
Presidenza della Giunta

Al Presidente della I Commissione
Consiliare
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia

PERUGIA

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0002742 del 30/03/2016
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 5/2/2/20

Prot.

REGIONE UMBRIA - Giunta regionale -

Prot.Uscita del 28/03/2016
nr.0067382
Classificazione:V.1



Oggetto: Atto n. 495 - DDL "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali. Collegato 2016". Emendamento (OIV).

In sede di discussione del disegno di legge in oggetto si prega di sottoporre all'esame della Commissione l'allegato emendamento.

Distinti saluti.

Catiuscia Marini

Perugia 29 marzo 2016

REGIONE UMBRIA
CORSO VANNUCI, 96
06121 PERUGIA

TEL. 075 504
FAX 075 504
presidente@regione.umbria.it

APPROVATI

Emendamento al disegno di legge - atto n. 495 -

"Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016. Modificazioni e integrazioni a leggi regionali. Collegato 2016"

- Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

Art. ...

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)

1. Le lettere a) e b), del comma 2, dell'articolo 98, sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti:
"a) dalla Giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 99, comma 2 supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico, per i Direttori regionali e i Direttori degli enti e agenzie regionali";
"b) dai Direttori regionali per i dirigenti della Giunta regionale, sulla base della metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico e dalle competenti strutture della direzione del personale, e dai Direttori di enti e agenzie regionali, per i responsabili di strutture e posizioni dirigenziali dei medesimi enti e agenzie".
2. Il comma 2, dell'art. 99, è sostituito dal seguente:
" 2. Il controllo strategico è esercitato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico in base ad una metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di diretta collaborazione della Giunta regionale. All'organismo indipendente di valutazione sono attribuiti anche le funzioni di cui all'art. 14, comma 4, del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e i successivi adeguamenti agli interventi di riordino della normativa in materia, previsti dall'art. 19, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n.114."

Art. ...

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11)

1. Il comma 2, dell'articolo 28, è sostituito dal seguente:

" 2. La Giunta regionale per i procedimenti di cui al presente articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche attraverso l'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 99, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13."

RELAZIONE

Con la proposta di modifiche legislative degli artt. 98 e 99 della LR 28 febbraio 2000, n. 13 si intende operare un adeguamento delle funzioni e compiti attribuiti all'Organismo di supporto al controllo strategico che svolge anche le funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione (già modificato con la LR n. 4/2011) in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, si opera un ampliamento delle funzioni relative al sistema e al processo di valutazione, rafforzando il ruolo dell'OIV, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico, come monitor e garante del processo valutativo:

- dei Direttori regionali, potenziando il supporto tecnico nei confronti della Giunta regionale nella definizione degli obiettivi e degli indicatori per apprezzarne il conseguimento e nella conseguente fase di valutazione delle prestazioni e risultati degli stessi;
- dei Dirigenti della Giunta regionale, fornendo una metodologia utile nel processo di valutazione supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico e dalle competenti strutture della direzione del personale.

Al suddetto organismo vengono inoltre attribuiti i compiti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Più specificamente per effetto di tali normative sopravvenute spettano all'Organismo indipendente di valutazione i seguenti compiti: promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all'integrità, con particolare riferimento al supporto al processo di definizione del Programma triennale della trasparenza, alla validazione della relazione sullo stato di avanzamento annuale del Piano, alle comunicazioni al Dipartimento della Funzione pubblica dei dati rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, al parere obbligatorio preventivo in merito al codice di comportamento dei dipendenti, alla verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, alla valutazione della coerenza degli obiettivi del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con quelli del Piano della performance.

Inoltre, per ragioni di armonizzazione dell'ordinamento regionale, tenuto conto che l'Organismo di cui all'art. 99 della LR 13/2000 supporta altresì la Giunta regionale nella definizione degli obiettivi di mandato e nella valutazione dei Direttori generali del SSR, si pone l'esigenza di operare all'interno dell'art. 28, "Valutazione dell'attività del Direttore generale" della LR 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" un rinvio univoco allo stesso Organismo di cui all'art. 99 della LR 13/2000, nel quale sono quindi accentrate le funzioni di supporto al processo valutativo, per ragioni di economicità, efficacia e in considerazione dei requisiti di alta professionalità e di esperienza richiesti ai componenti della disciplina legislativa e regolamentare vigente.

La norma essendo di natura ordinamentale e regolamentare non comporta oneri a carico del bilancio regionale.